

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
del Friuli - Venezia Giulia
Deliberazioni del Consiglio Regionale dell'Ordine**

Delibera n. 1/Varie.....di data 13 febbraio 2009

OGGETTO: Individuazione dei poteri del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, in merito all'applicazione dell'art. 3 L. n. 56/89 e dell'art. 50 comma 5 D.P.R. 328/01 per l'annotazione dell'attività psicoterapeutica.

Il Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine degli Psicologi riunito il giorno 13 febbraio 2009 presso la sede sita a Trieste in Piazza N. Tommaseo, 2 delibera l'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Tonzar Claudio	PRESIDENTE	PRESENTE
Calvani Roberto	VICE PRESIDENTE	PRESENTE
Roncali Stefano	SEGRETARIO	PRESENTE
Ivan Iacob	TESORIERE	PRESENTE
Bottoli Emanuele	CONSIGLIERE	PRESENTE
Dionis Oscar	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Defend Pietro	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Dudine Luisa	CONSIGLIERE	PRESENTE
Michelin Jessica	CONSIGLIERE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Mosanghini Renzo	CONSIGLIERE	PRESENTE
Paulon Sergio	CONSIGLIERE	PRESENTE

Presenti n. otto (8) - Assenti Giustificati n. tre (3).

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

- Visto il decreto ministeriale 11/12/98 n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15/05/97 n. 127";
- Considerato in particolare l'art. 7 "Finalità dei corsi e criteri di ammissione", comma 2, ai sensi del quale "*Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi*".
- Considerato in particolare l'art. 12 "Diploma finale" ai sensi del quale "*al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*".

- Vista l'OM 10/12/2004 "Modificazione ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30/12/1999 e 16/7/2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
- Considerato in particolare l'art. 3, lett. g), punto 1 in cui viene richiesto che il gestore o rappresentante legale dell'Istituto si impegni "*ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al DM 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nei rispettivi albi. I predetti laureati possono essere ammessi ai corsi purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo*".
- Considerato che alla luce di tale disciplina un controllo a posteriori sulle annotazioni ex art. 3 legge 56/89 e dell'art. 50, comma 5 D.P.R. 328 ha evidenziato una serie di irregolarità circa la cronologia degli eventi di abilitazione, iscrizione all'albo, iscrizione alla scuola, conseguimento diploma, non sempre rispettata;
- Visto ed allegato il parere pervenuto dal MIUR prot. N. 1903 del 19/5/05 (all. 1) in cui era prevista una deroga volta a sanare le situazioni pregresse all'entrata in vigore dell'OM 10/12/2004 ed in cui si esprimeva l'avviso che all'allievo che conseguiva il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi poteva essere rilasciato il diploma finale a conclusione del IV anno di iscrizione alla scuola, anche se l'iscrizione all'Albo professionale era successiva.
- Considerato che tale deroga, di carattere eccezionale, non risulta più valida a partire dall'entrata in vigore dell'OM 10/12/2004 e, come indicato nel parere MIUR più sopra citato, all'allievo che consegue il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi può essere rilasciato il diploma finale a conclusione del IV anno di iscrizione alla scuola a condizione che abbia provveduto nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'Albo.
- Considerato altresì che, in base allo stesso parere MIUR, non può essere rilasciato il diploma finale prima della fine del IV anno di corso successivo al conseguimento dell'abilitazione a coloro i quali, iscritti con riserva alle scuole, non abbiano poi superato l'esame di abilitazione nella prima sessione utile.
- Ravvisata la necessità di definire celermente la questione per non risultare inadempienti verso coloro che hanno presentato istanza di annotazione e per accertare definitivamente l'iter procedurale da seguire;

**CON DECISIONE MOTIVATA DA QUANTO SOPRA PRESENTATO, SENTITO ED ESPOSTO
DELIBERA**

Di provvedere alle annotazioni previo controllo dei requisiti di legge e, nel caso di eventuali e supposte irregolarità circa la cronologia degli eventi di abilitazione, iscrizione all'albo, iscrizione alla scuola, conseguimento del diploma, di procedere ad annotare con riserva l'attività psicoterapeutica, inviando di una segnalazione alla scuola di specializzazione di provenienza, al diretto interessato e al MIUR affinché il Ministero competente possa eventualmente adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

VISTO, LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario
dott. Stefano Roncali

Il Presidente
dott. Claudio Tonzar